



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro
N. 130

25-05-2022

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Prestazioni lavorative (art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) – Istruttore Cat. D - Pos. ec. D1 dipendente del Comune di REITANO finalizzata alla copertura del posto vacante in dotazione organica.

L'anno duemilaventidue il giorno VENTICINQUE del mese di maggio
Con inizio alle ore 13,20, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig **IORE Salvatore Vittorio**

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
Fiore Salvatore Vittorio	Sindaco	X	
Interdonato Armando	Vice Sindaco Ass. Anziano	X	
Di Bella Gianluca Antonino	Assessore	X	
Marchello Carmelita	Assessore	X	
Camuti Franco	Assessore		X

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa **Giuseppina Maria Cammareri**
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA AMMINISTRATIVA

Prop. N. 131

del 24-05-2021

Oggetto: Prestazioni lavorative (art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) – Istruttore Cat. D - Pos. ec. D1 dipendente del Comune di REITANO finalizzata alla copertura del posto vacante in dotazione organica.

RELAZIONE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 277, del 06/12/2021, recante: "Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale anni 2022/2024. Piano assunzionale 2022 e rideterminazione dotazione organica", mediante la quale si autorizzava per il triennio 2022/2024 eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa del personale e di lavoro flessibile:

Evidenziato che il Comune di San Piero Patti non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con deliberazione n. 277 del 06-12-2021, la Giunta Comunale ha adottato la Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2022/2024) e il piano occupazionale - Anno 2022 ed ha rideterminato la dotazione organica;

- con deliberazione n. 14, del 26/01/2022, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024;

- con deliberazione n. 207, del 27/10/2021, la Giunta Comunale ha effettuato la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art. 16, L. 12/11/2011, n. 183, per l'anno 2022;

- **Visto** l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente:

"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Visto l'art. 92, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale recita testualmente: *"I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";*

Vista altresì la risoluzione della Regione Piemonte - settore autonomie locali - n.70/2010 in merito alla possibilità di avvalersi ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004 di dipendenti di altro Comune avente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale in altro Comune il quale evidenzia che nulla osta allo svolgimento di più servizi a scavalco per il personale part-time, dato che tale possibilità di servizio a scavalco è autorizzabile per i dipendenti a tempo pieno dei Comuni, a maggior ragione è autorizzabile per il personale part time, il quale addirittura può svolgere due rapporti di lavoro part-time contrattualizzati con due Enti

Dato atto che:

l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa *de qua*, è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;

obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;

la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;

questo ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore Direttivo, in servizio presso un altro comune, al fine di sopperire alle necessità lavorative dell'ufficio tecnico Comunale;

come si evince dal Parere della Corte dei Conti n. 448/2013, Sezione di Controllo Regionale Lombardia/PAR, *"il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di*

appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrando nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78";

□ tale tesi è stata ribadita con successiva Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 303/2014;

□ il citato art. 1, comma 557 (e conseguentemente il citato art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000), si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. Il Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Territoriali -Direzione Centrale Autonomie ha successivamente emanato la circolare n. 2/2005, in data 4/10/2005 con la quale, richiamando il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, ha diramato istruzioni agli enti locali per l'applicazione della normativa in argomento, senza discostarsi ovviamente, dalle considerazioni sviluppate dal supremo Organo di consulenza giuridico - amministrativa;

Visto l'art. 11, comma 4-bis, del citato D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni flessibili (obbligo di contenere la spesa entro il limite del 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui al comma 557, dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Preso atto, inoltre, che:

- questo ente ha rispettato il patto di stabilità nel corso degli esercizi finanziari 2018-2019-2020 ed il pareggio di bilancio nell'esercizio finanziario 2021;

- la spesa annuale di personale, per l'anno 2022, non è superiore alla spesa media del personale per il triennio 2011/2013;

- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2022 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Visto il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. In L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato che, pertanto, potranno essere stipulati solo "*per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale*";

Accertato che, di fatto, l'assunzione ex art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa *de qua*;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Viste le diverse pronunce della Corte dei Conti (Sezione di Controllo per il Veneto, con la decisione n.17/pareri/2008, Sezione del controllo per la Regione Sardegna - delibera n.15/pareri/2008, Sezione del controllo per la Regione Lombardia - delibera n. 3/pareri/2009), le quali sostengono che la *ratio* dell'art. 1, comma 557, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (e naturalmente, dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000), è quella di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di personale dipendente;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione 1^a in data 25 maggio 2005, n. 2141, in ordine alle problematiche applicative dell'art. 1, comma 557, della citata L. n. 311/2004;

Vista, altresì, la Circolare n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, recependo il suddetto parere del Consiglio di Stato, ha affermato che l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, rappresenta una fonte normativa speciale, in quanto introduce una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 53, del citato D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, consentendo in sostanza, che un dipendente di una pubblica amministrazione, possa espletare la propria attività lavorativa presso altro ente pubblico, mediante rapporto di lavoro subordinato, rimettendo all'accordo fra entrambi gli enti le modalità di svolgimento, al fine di garantire il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;

Visto il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. nella L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile

fare ricorso a contratti a tempo determinato i quali potranno essere stipulati solo “*per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale*”;

Accertato che la sostituzione, di cui trattasi, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale riconducibili alle “*esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale*”, come sancito dall’art. 36, del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che:

- ai sensi della normativa vigente, i pubblici dipendenti possono prestare servizio fino ad un massimo di 12 ore settimanali, oltre l’ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali;

Vista la richiesta del Comune di San Piero Patti , prot. n. 4504, del 27.04.2022 , con la quale veniva richiesto al Comune di REITANO, il nulla osta, in favore dell’arch. LO MONACO Marcello, per l’espletamento dell’attività lavorativa presso questo Comune per n. 18 ore settimanali;

Vista la disponibilità dell’arch. LO MONACO Marcello - Cat. D - Pos. Ec. D1, dipendente a tempo determinato part time a 24 ore presso il Comune Di Reitano;

Vista, altresì, l’autorizzazione rilasciata dal Comune di REITANO, con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 43 del 03.05.2022 , acquisita a l protocollo dell’Ente al n. 5238 , in data 13.05.2022, mediante la quale il lavoratore viene autorizzato a prestare l’attività lavorativa nel Comune di San Piero Patti (ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 ed art. 92 del TUEL) al di fuori del monte ore presso il Comune di Reitano per complessivi ulteriori n. 18 ore;

Evidenziato che la spesa per l’assunzione del predetto dipendente ammonta ad €. **715,18, complessivi** derivante dalla copertura del posto suddetto, mediante utilizzo temporaneo di lavoratori a tempo pieno di altro ente (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii.) o parziale (art. 92, comma 1, D.Lgs.18/8/2000, n. 267, per la durata dal 01.06.2022 al 10.06.2022 e per n. 18 ore settimanali;

Stabilito che:

- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 10.06.2022, salvo proroga per sopravvenute ed impreviste esigenze;

- le prestazioni del lavoratore, presso questo ente, saranno limitate a n.18 ore settimanali, con orari da concordare con l’ente di appartenenza, al fine di non creare pregiudizio al normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Reitano ;

- L’orario giornaliero e settimanale non potrà superare nel cumulo dei due rapporti di lavoro la durata massima consentita dall’art. 3 del D.Lgs 266/2003 e ss.mm.ii.,

- Il dipendente LO MONACO presterà servizio presso il Comune di San Piero Patti per n. 18 ore settimanali nei giorni che saranno formalmente concordati;

- Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;

- Le ferie, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionati, fermo restando le previsioni del CCNL, tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due Enti;

- il Comune di San Piero Patti si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto ovvero intervengano novelle legislative disciplinanti la materia;

- il compenso da corrispondere è determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, opportunamente riproporzionato per attività prestata a tempo parziale;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Regioni e Autonomie locali;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l’art. 92, comma 1, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo

1)Di avvalersi, delle prestazioni lavorative dell’arch. LO MONACO Marcello, Istruttore Direttivo - Cat. D - Pos. economica D1, dipendente del Comune di Reitano, a tempo determinato e part time, a 24 ore settimanali;

2)Di stabilire che: - l’arch. LO MONACO presterà servizio presso il Comune di San Piero Patti oltre l’ordinario orario di lavoro presso il suo ente, per n. 18 ore settimanali, con decorrenza 01/06/2022 e fino al 10 /06/2022 secondo quanto disposto dall’art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 10.06.2022, salvo proroga per sopravvenute e impreviste esigenze;

- il Comune di San Piero Patti si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, di cui trattasi, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto ovvero intervengano novelle legislative disciplinanti la materia;

3) **Di dare atto** che risultano rispettati i limiti contenuti nell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni flessibili;


4) **Di stabilire**, altresì, che il Comune di San Piero Patti dovrà sostenere la spesa relativa alla retribuzione del dipendente (determinata sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali) e i connessi oneri riflessi, derivante dal presente atto deliberativo, con la seguente imputazione:

al Bilancio 2022 per complessivi €. 715,18, di cui €. 540,57 al cap. 1081.3, €. 128,66 al cap.1082 ed €.45,95 al cap. 6130.4;

5) **Di incaricare** il Responsabile dell'Area amministrativa a provvedere alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali

6) **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere in merito;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Graziella Castellino



Il SINDACO
Salvatore Vittorio FIORE



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come appresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 26-05-2022

Il Responsabile dell'area amministrativa
Dott.ssa Grazia Castellino

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato **DICHIARA** : che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

26-05-2022

Il Responsabile dell'Area Ragioneria
Dott.ssa Grazia Castellino

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di 715,18 , trova copertura finanziaria alla MISSIONE 1 PROGRAMMA 6
TITOLO 1 CAPITOLE 1081.3 - 1082 - 6130.4 del bilancio 2022 (Imp. Provv. n. 102-103-104

Data 26-05-2022

Il Responsabile dell'area Ragioneria
Dott.ssa Grazia Castellino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .

LA GIUNTA MUNICIPALE


Con separata votazione espressa ad unanimità di voti nelle forme di legge,


DELIBERA


Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per i motivi esposti in proposta.

ALLE ORE 13:38 ESCE IL VICE SINDACO MONTERDONATO
ARMANDO

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L' Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale


Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line

Il 26-05-2022
E fino al 10-06-2022

L'Addetto
Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell' Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line il giorno 26-05-2022

Ed ivi è rimasta affissa per 15 gg. consecutivi

Dal 26-05-2022 al 10-06-2022

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all' Albo Pretorio Comunale on-line il 26-05-2022

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 25-5-2022

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91 ;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art.12 comma 2 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Municipale , Li 25-05-2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
